# COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

**Ordinanze Sindacali**

*Via G. Marconi 26*
*36023 Longare (VI)*
*codice fiscale*
*00415090240*
*tel. 0444/555012*
*fax 0444/953441*


# ORDINANZA N. 66 DEL 30/10/2026

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. PERIODO DALLA PUBBLICAZIONE AL 30 APRILE 2027.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili $PM_{10}$ pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

**PRESO ATTO** che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di $PM_{10}$: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- **le modalità di valutazione dei livelli di allerta di $PM_{10}$ sono effettuate** considerando i **superamenti** consecutivi del valore limite giornaliero del $PM_{10}$ **misurati** fino al giorno precedente e i **dati previsti** dal

modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da **prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del $PM_{10}$, attivando tempestivamente le misure emergenziali** al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di $PM_{10}$;

- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il $PM_{10}$ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 $\mu g/m^3$ secondo il seguente schema:
  - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - LIVELLO ARANCIO**,** 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
  - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Longare risulta ora inserito nella zona "**IT0520 - Agglomerato di Vicenza**" nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;
- con legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 e successiva DGR n. 1024 del 18 settembre 2026 sono state approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155;

**CONSIDERATO** che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

**RILEVATO** che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche; In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato ($PM_{10}$);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione*

*invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192*'', in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*";
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada"* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *"i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale"*;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*";
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 e successiva DGR n. 1024 del 18 settembre 2026 con cui sono state approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VALUTATI** gli esiti del T.T.Z. del 29/09/2026 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:**

## O R D I N A

**l'istituzione dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2027 degli obblighi e divieti di seguito indicati:**

***A - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI ALTO-EMISSIVI E MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57 E 58 DEL C.d.S. IN BASE ALLE CONDIZIONI DI ALLERTA PM10 (AZIONI OPERATIVE T.3.a e T.3.c):***

**A1)** divieto di transito per la parte di territorio comunale evidenziata in colore rosso **nell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 1)** secondo la seguente articolazione:

**A1a) In assenza di allerta (LIVELLO VERDE) dalle ore 08,30 alle ore 19,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:**

**A1aa)** Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) o per i quali il proprietario abbia aderito al progetto MOVE-IN, classificati:
- "EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA, GPL, METANO, GPL/BENZINA o METANO/BENZINA o DIESEL, GPL/DIESEL o METANO/DIESEL;
- "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4" DIESEL;

**A1ab)** Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

**A1ac)** Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0";

**A1b) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) dalle ore 08,30 alle ore 19,30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, per i seguenti veicoli:**

**A1ba)** Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) classificati:
- "EURO 0", "EURO 1" ed "EURO 2" ALIMENTATI A BENZINA, GPL, METANO, GPL/BENZINA o METANO/BENZINA o DIESEL, GPL/DIESEL o METANO/DIESEL;
- "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3", "EURO 4" ed "EURO 5" DIESEL;

**A1bb)** Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

**A1bc)** Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0" ed "EURO 1";

**A2) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI), divieto della circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. S7 e 58 del C.dS (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all'intero territorio comunale**

**A3) Divieto in tutto il territorio comunale di mantenere acceso il motore:**
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici di:
  - ✓ via Ponte di Lumignano, loc. Lumigano, incrocio con via Palazzo Bianco;
  - ✓ via Ponte Costozza fraz. di Costozza, incrocio con via Europa e via San Gaetano;
  - ✓ via Roma capoluogo, incrocio con via Municipio e via G. Marconi;
  - ✓ via Volto fraz. di Costozza, nell' intersezione con via Vittorio Veneto e via delle Grotte.

***B - DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a ed E.7.a):***

**In tutto il territorio comunale è fatto divieto:**

**B1) Di procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a),** invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento dei medesimi presso il centro di raccolta comunale.

**B2) Di effettuare manifestazioni utilizzanti fuochi d'artificio classificati ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a, (Azione Operativa E.7.a). in categoria:**

**F2 fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;**

**F3 fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;**

**F4 fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.**

**In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti se effettuati in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69, un numero massimo di 2 (due) eventi solo previa autorizzazione.**

Sono sempre consentiti i fuochi artificiali classificati ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a, in categoria F1 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione).

**B3) Di effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - (Azione Operativa E.7.a)** AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).

***C - LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO (AZIONE OPERATIVA E.3a) E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (AZIONE OPERATIVA E.1a):***

**In tutto il territorio comunale l'istituzione degli obblighi e divieti di seguito indicati:**

**C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E",** fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, **di non superare le seguenti temperature medie, misurate ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR:**

**C1a) 19°C (con tolleranza di 2°C) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici,** classificati ai sensi dell'art. 3 del **DPR 26 agosto 1993, n. 412, nelle seguenti categorie:**

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1.1 abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1.2 abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1.3 edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4.1 quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4.2 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4.3 quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6.1 piscine, saune e assimilabili;
E.6.2 palestre e assimilabili;
E.6.3 servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

**C1b) 18°C (con tolleranza di 2°C) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) E AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) per gli edifici di cui al precedente punto C1a e con le medesime eccezioni ivi previste;**

**C1c) 17°C (con tolleranza di 2°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili**, classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8, fatti salvi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. e) del DPR 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

**C1d) limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa installati negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, classificati ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, nelle categorie:**

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4.1 quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4.2 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4.3 quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

**l'obbligo di riduzione del periodo d'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale previsto dall'art. 4, c. 2 lett. e) del D.P.R. n. 74/2013, al periodo compreso tra l'1/11/2026 ed il 12/04/2027;**

**Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 3 del DPR 16/04/2013 n. 74. Sono altresì fatte salve le eccezioni previste dal comma 5 del medesimo articolo per le seguenti categorie di edifici:**

a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

**C2) il divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla**

**classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:**

**C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);**

**C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;**

***D - ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI (AZIONI OPERATIVE E.3.b - E.3.c) – E.3.d):***

**In tutto il territorio comunale è fatto:**

**D1) divieto di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l'esterno nei periodi in cui gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti risultano in funzione, per gli esercizi commerciali e assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle seguenti categorie di edifici ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici:**

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4.1 quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4.2 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4.3 quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6.1 piscine, saune e assimilabili;
E.6.2 palestre e assimilabili;
E.6.3 servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

**In deroga alla presente disposizione, nei suddetti locali le porte potranno rimanere aperte nei medesimi periodi esclusivamente nel caso in cui siano installati e messi in funzione dispositivi in grado di garantire un'efficacia, tecnicamente dimostrabile, pari a quella della chiusura delle porte, stante l'obbligo del ragionevole consumo energetico per il funzionamento di detti dispositivi. (12)**

**D2) divieto di installare generatori di calore alimentati a biomasse legnose, quale unico impianto di climatizzazione invernale, per i quali la certificazione rilasciata ai sensi del DM 7/11/2017, n. 186 dimostri che la classificazione ambientale e le emissioni di polveri e COT sono in contrasto con le indicazioni previste nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;**

**D3) nei generatori di calore che utilizzano pellet, con potenza termica nominale fino a 35 kW, obbligo, di impiegare pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sez.4, paragrafo 1, lett.d) del D.Lgs152/2006 Parte V;**

**D4) nei generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa; La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065.**

***E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):***

**Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, A2 C1c e C2b diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA)** e **ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla**

**cittadinanza mediante il sito internet istituzionale https://www.comune.longare.vi.it e relativo collegamento alla consultazione del "Bollettino livelli di allerta PM10" emesso dall'Osservatorio Regionale di ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, consultabile alla pagina: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10;**

## I N V I T A

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da $PM_{10}$;
  - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
  - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
  - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

## I N F O R M A

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
   - le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
   - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, **mercoledì** e **venerdì.** Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:

   **https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10**

e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/

## E C C E Z I O N I

**RITENUTO** opportuno, pur nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'aria, di prevedere deroghe circoscritte e puntualmente motivate alle limitazioni della circolazione, al fine di contemperare l'interesse generale alla riduzione delle emissioni con altri diritti costituzionalmente garantiti e con esigenze non differibili, quali:

- la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività di soccorso;
- il diritto alla salute, al lavoro e all'istruzione;
- la libertà di culto e lo svolgimento delle cerimonie civili e religiose;
- l'assistenza alle persone fragili;
- la necessità di garantire la logistica commerciale e dei mercati;
- il regolare svolgimento di attività economiche, sportive e cantieristiche;
- nonché la promozione di pratiche virtuose di mobilità sostenibile come il car-pooling e l'intermodalità con i servizi di trasporto pubblico;

**RITENUTO** pertanto di introdurre un elenco di eccezioni specifiche, numerate da 1 a 26, le quali – per le loro caratteristiche e condizioni di applicazione – non pregiudicano in modo significativo l'efficacia delle misure di limitazione del traffico, consentendo al tempo stesso il soddisfacimento di bisogni essenziali e il funzionamento ordinato della vita cittadina;

**Sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:**

1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. I veicoli speciali definiti dall'art 54, lett f), g) e n) del Codice della Strada;
3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
4. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
5. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
6. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
7. I veicoli degli Enti Locali, del Comune di Longare e di Protezione Civile; AGSM AIM S.p.A.; Viacqua S.p.A.; Valore Città AMCPS; ViAmbiente S.p.A. (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati." (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
8. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
9. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
13. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;

14. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
15. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
16. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato di via Roma, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento;**
17. I veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
18. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
19. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta – verde e allerta 1 – arancio;
20. I veicoli di proprietà di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
21. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa - lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
22. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta – verde e livello 1 - arancio;
23. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 o Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17:00 limitatamente ai periodi di nessuna allerta – verde e livello 1 - arancio. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
24. I veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di nessuna allerta – verde e livello 1 - arancio;
25. I veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta – verde;
26. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:
    A) Autovetture M1, M2 e M3 e veicoli commerciali N1, N2, ed N3, ad alimentazione a gasolio, benzina, metano, GPL, bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dal documento di circolazione rilasciata dalle autorità militari statunitensi);
    B) Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità militari statunitensi);

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai veicoli al servizio delle persone con disabilità), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria, tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito. **Viene allegato modello di autocertificazione parte integrante della presente ordinanza – Allegato 2.**

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## S A N Z I O N I

1. **Chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 168,00 (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992 n. 285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a euro 117,60. Sono fatti salvi aggiornamenti degli importi ai sensi dell'art. 195 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.**

2. **Chiunque violi il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023 qualora il Comune sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro la scadenza imposta ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 8 del medesimo decreto.**

3. **Chiunque violi le altre disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.**

## M A N D A

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## D I S P O N E

1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
   - alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
   - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica, Viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza;
   - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
   - al Comune di Vicenza;
   - al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
   - alla Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
   - alla Questura di Vicenza, Viale G. Mazzini 213, 36100 Vicenza;
   - al Comando dei Carabinieri di Longare;
   - al Comando Vigili del Fuoco, Via C. Farini 16, 36100 Vicenza;
   - alla Società Vicentina Trasporti Srl;
   - alla società ViAmbiente S.p.A.;
   - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI

**-----**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Sinigaglia – Responsabile Area Tecnica.

IL SINDACO
Matteo Zennaro

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Zennaro Matteo in data 30/10/2026